

Sommario

Editoriale

Ferdinando Albisinni
La dimensione transnazionale
del diritto alimentare 1

Convegno

**Food Sovereignty e innovazione
sostenibile tra scienza e diritto:
empatie e dissonanze
Portici, 1-2 dicembre 2022**

Lorenza Paoloni
Sovranità alimentare e
agricolture locali 9

Marianna Giuffrida
La nuova PAC: scelte e
criticità 16

Ricerche

Leonardo Fabio Pastorino
Le avvertenze sanitarie sulle
bevande alcoliche: discussioni
in diversi ambiti 29

Mario Mauro
La disciplina giuridica dei
“vitigni autoctoni” nelle fonti di
diritto europeo ed internazionale:
la ricerca di una tutela tra
patrimonio genetico e
conoscenze tradizionali 49

Commenti e note

Alberto Germanò
Ne bis in idem 71

Maria Carlotta Rizzuto
L’“ingrediente primario” tra
pratiche commerciali sleali e
obblighi informativi al consu-
matore di alimenti 74

Giulia Torre
La «storia di uso sicuro di un
alimento nell’Unione». La Corte
di giustizia torna a pronunciarsi
in merito all’applicazione della
disciplina in materia di Novel
Food 98

Recensioni

Ferdinando Albisinni
Neal D. Fortin,
Food Regulation. Law, Science,
Policy, and Practice. 119

Editoriale

La dimensione transnazionale del diritto alimentare

Il primo numero della Rivista di diritto alimentare, pubblicato nel 2007, si apriva con l’editoriale di Luigi Costato dal titolo “*Perché una rivista di diritto alimentare*”.

Il *diritto alimentare* era oggetto in quegli anni di crescente interesse. Le principali riviste di diritto agrario avevano inserito “l’alimentazione” fra i propri dichiarati oggetti di indagine e di ricerca, muovendo dalla considerazione che gran parte dei provvedimenti comunitari in tema di regolazione e commercializzazione di prodotti alimentari avevano la PAC quale propria base giuridica, e nel contempo determinavano esiti rilevanti sull’organizzazione della fase agricola della filiera.

Nel medesimo tempo, i temi del diritto alimentare trovavano spazio all’interno di ricerche e pubblicazioni collocate in ambiti diversi dal diritto agrario: dal diritto dei consumatori, alle norme in tema di marchi ed altri segni distintivi, alle regole di concorrenza e comunicazione nel mercato, alla disciplina dei contratti, alla regolazione degli interventi della P.A. A conferma dell’interesse verso quest’area disciplinare, progressivamente riconosciuta come ordinata per principi oltre che per regole, e non più riducibile ad una legislazione composta di precetti minuti ma priva di dimensione sistematica, alcuni anni prima, nel 2001, la riforma del Titolo V della Costituzione, mentre aveva (sconsideratamente) cancellato l’agricoltura dall’elenco delle materie nominate, aveva tuttavia inserito in questo elenco l’alimentazione (sino ad allora assente dalla lettera del testo della Costituzione), con ciò sottolineandone la rilevanza, affiancandola significativamente alla tutela della salute.

L’anno successivo, in sede europea il noto Regolamento (CE) n. 178/2002 aveva dichiaratamente introdotto “principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare”, sottolineando la dimensione sistemica assegnata a questa disciplina.

Da ciò la scelta di dar vita a questa *Rivista*, per proporre un riferimento condiviso, aperto a contributi ed analisi orientati secondo una pluralità di prospettive, ed aventi una pluralità di oggetti, nella consapevolezza della dimensione necessariamente *globale* del diritto alimentare, in ragione della circostanza che “fino a poche decine di anni addietro il cibo ... veniva per lo più consumato in luoghi non lontani dalla produzione, in sostanza, cioè, era a circolazione limitata sicché i rischi derivanti dall’utilizzo di sostanze non atte alla bisogna aveva conseguenze molto localizzate; ... proprio, dunque, dal diritto alimentare si può, tra l’altro, prendere coscienza del fatto che, come in materia ambientale e

rivista di diritto alimentare

già diretta da Luigi Costato

Direttore

Ferdinando Albinini

Co-direttore

Paolo Borghi

Comitato scientifico

Sandro Amorosino - Sonia Carmignani
Alessandra Di Lauro - Alberto Germanò
Marianna Giuffrida - Antonio Jannarelli
Emanuele Marconi - Pietro Masi - Lorenza Paoloni

Editore

A.I.D.A. - ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI DIRITTO ALIMENTARE

Redazione

Roberto Saija
Via Ciro Menotti 4 - 00195 Roma
tel. 063210986 - fax 063210986
e-mail redazione@aida-ifla.it

Sede legale

Via Ciro Menotti, 4 - 00195 Roma

Periodico iscritto il 18/9/2007 al n. 393/2007 del Registro
della Stampa presso il Tribunale di Roma (online)
ISSN 1973-3593 [online]

Periodico iscritto il 26/5/2011 al n. 172/2011 del Registro
della Stampa presso il Tribunale di Roma (su carta)
ISSN 2240-7588 [stampato]
stampato in proprio

dir. resp.: Ferdinando Albinini

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO

FERDINANDO ALBININI, già Ordinario
Università di Viterbo

ALBERTO GERMANÒ, già Ordinario
Università La Sapienza di Roma

MARIANNA GIUFFRIDA, Ordinario Università
di Messina

MARIO MAURO, Ricercatore Università di
Firenze

LORENZA PAOLONI, Ordinario Università del
Molise

LEONARDO FABIO PASTORINO, Ordinario
Università di Verona

MARIA CARLOTTA RIZZUTO, Ricercatore
Università "Magna Graecia" di
Catanzaro

GIULIA TORRE, Assegnista Università di
Firenze

I testi pubblicati sulla Rivista di diritto alimentare, ad eccezione dell'editoriale e della nota che lo segue, sono sottoposti alla valutazione aggiuntiva di due "referees" anonimi. La direzione della rivista esclude dalla valutazione i contributi redatti da autori di chiara fama. Ai revisori non è comunicato il nome dell'autore del testo da valutare. I revisori formulano un giudizio sul testo ai fini della pubblicazione, ed indicano eventuali integrazioni e modifiche che ritengono opportune.

Nel rispetto della pluralità di voci e di opinioni accolte nella Rivista, gli articoli ed i commenti pubblicati impegnano esclusivamente la responsabilità degli autori.

Il presente fascicolo è stato chiuso in Redazione il 31 dicembre 2023, e successivamente composto in tipografia. Il codice etico e le note per gli autori sono disponibili sul sito della Rivista.

del governo delle risorse energetiche, gli Stati e le stesse entità regionali sopranazionali come la Comunità europea, non possono prescindere dal decidere, per quanto più possibile, in sedi ben più grandi, che hanno l'ambizione ma anche la necessità di rappresentare gli interessi e i diritti dei cittadini dell'intero pianeta." (come sottolineava l'editoriale di Luigi Costato).

Emergeva la consapevolezza del *diritto alimentare* come *laboratorio di innovazione*, ove si sperimentano istituti e modelli fortemente originali: ad esempio in tema di individuazione del perimetro delle imprese alimentari, e di responsabilità di tali imprese, intesa come *responsibility* prima ancora che come *liability*.

In questa prospettiva la dimensione comunitaria, e poi unionale, conformava la dimensione nazionale, anche nei profili maggiormente collegati all'intervento dello Stato, quali quelli sanzionatori o quelli legati alla liquidazione del danno, come reso palese da ripetuti interventi della giurisprudenza nazionale ed europea, e dal colloquio fra *law makers*.

Nel medesimo tempo la proiezione *globale* del diritto alimentare, per "la necessità di rappresentare gli interessi e i diritti dei cittadini dell'intero pianeta", induceva a guardare agli accordi internazionali ed agli interventi delle istituzioni sovranazionali quale occasione per la costruzione di una *disciplina globale*, con ciò condivisa.

Di tali sviluppi questa *Rivista* ha dato conto, con contributi che hanno analizzato le novità intervenute, ed elaborato modelli e prospettive.

Oggi, a quasi due decenni dal primo numero, si deve prendere atto che, dopo anni in cui abbiamo assistito ad una globalizzazione legata "all'affermarsi del liberalismo" quale "caratteristica essenziale degli Accordi di Marrakech", connotata dalla fiducia nella capacità del mercato di auto-regolarsi seguendo le linee tracciate dalle istituzioni internazionali, stiamo invece assistendo ad una riscoperta della *politica*, quale governance che supera la tradizionale dimensione territoriale, per rispondere alle sfide poste dalle emergenze di questi anni: dalla crisi economica, al Covid-19, alle guerre esplose dall'Europa al Medio Oriente, all'aggravarsi dei conflitti in molte aree del globo, con le connesse difficoltà di approvvigionamento.

Sicché nel tempo presente il diritto alimentare europeo, muovendo dalla PAC, si propone in misura crescente quale "diritto nazionale altrui" (riprendendo la formula che Francesco Galgano aveva proposto per descrivere il *Diritto dei mercanti*), con la proiezione esterna, ben oltre i confini geografici e politici, delle *regole del cibo* dettate dall'Unione Europea, in ragione dell'obiettivo di garantire tutele e diritti essenziali ai consumatori ed alle imprese.

Alla dimensione *globale* (che rimandava ad ipotesi condivise di disciplina e di governo, operanti in una collocazione che per sua natura si poneva al di sopra degli Stati) si va sostituendo la dimensione *transnazionale* (che rimanda ad ipotesi di disciplina e di governo che proiettano scelte nazionali oltre i confini). In quest'area disciplinare, l'Unione euro-

pea agisce come soggetto che introduce regole ed istituti innovativi, destinati ad operare ben al di fuori dei propri confini, sui soggetti e sui procedimenti, oltre che sui prodotti, e nel contempo offre garanzie per i prodotti ottenuti oltre i confini, promuovendo un modello che si caratterizza quale intimamente (e necessariamente) *transnazionale*.

Va detto che la legislazione e la giurisprudenza europee, sin dai primi anni successivi alla creazione della Comunità Economica Europea, hanno investito – come è noto – questioni e temi collegati alla *dimensione transfrontaliera*, ma il riferimento a questa dimensione è stato a lungo collocato all'interno di un ordinamento comune, sottoposto a regole condivise, provenienti da fonti condivise, operante per la realizzazione del mercato interno.

Un approccio diverso, con una proiezione oltre le frontiere dell'Unione, è stato introdotto con il Pacchetto Igiene del 2004, con le disposizioni introdotte dagli artt. 12 e 15 del Regolamento (CE) n. 854/2004, che hanno assegnato alla Commissione il compito di compilare ed aggiornare elenchi degli stabilimenti di lavorazione di carni o di pesca operanti in Stati esterni all'Unione; in assenza di tale previa iscrizione negli elenchi, od in caso di cancellazione dagli stessi, i relativi prodotti non possono essere importati nell'Unione. In quel caso è stata assegnata alla regolazione di fonte europea un'efficacia che va ben oltre i confini dell'Unione europea ed è destinata ad operare anche in altri ordinamenti, quale requisito di legittimità per stabilimenti di lavorazione delle carni e del pesce situati al di fuori dei territori europei, legittimati ad esportare in Europa solo previa adozione di un atto amministrativo (l'iscrizione nell'elenco), adottato da un'istituzione europea, la Commissione, e destinato a produrre effetti nella sfera giuridica di un soggetto operante al di fuori del territorio di questa (con un modello peraltro analogo a quello adottato in USA con il FSMA).

Analogo approccio è stato seguito nel corso degli anni per i prodotti biologici, affidando alla Commissione la tenuta di un elenco nel quale inserire (o dal quale escludere) Paesi terzi ed organismi di certificazione per le produzioni BIO ottenute in Paesi terzi.

Con il Pacchetto Igiene del 2004 e la regolazione dei prodotti BIO del 2007 e del 2018 siamo dunque innanzi a una *dimensione* effettivamente *transnazionale*, non più limitata agli Stati membri, ma chiamata ad operare ben oltre i confini europei, che propone un quadro sistemico, investendo la stessa qualificazione giuridica degli operatori ed integrando anche sul piano soggettivo le disposizioni introdotte dagli artt. 11 e 12 del Reg. (CE) n. 178/2002 per i prodotti importati ed esportati nella e dalla Comunità Europea, e dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 1830/2003 sugli obblighi di tracciabilità per i prodotti OGM importati.

Un ulteriore significativo passo in questa direzione è stato compiuto con il Regolamento (UE) 2017/625 in tema di controlli ufficiali su prodotti alimentari, mangimi, animali e piante. Questo regolamento, quanto al proprio *perimetro territoriale* di applicazione, ha introdotto, accanto a più articolate forme di collaborazione fra gli Stati membri, nuovi programmi estesi a comprendere controlli della Commissione anche in Paesi terzi oltre che negli Stati membri, attività di formazione congiunta, sistemi informatici unificati per il trattamento delle informazioni, un monitoraggio costante con l'adozione di un registro sui "*precedenti di conformità*" articolato per paese terzo e stabilimento di origine e luogo di produzione, esportatore ed operatore responsabile della partita. Tutte le informazioni raccolte, provenienti anche da istituzioni extra-UE, vengono collocate all'interno del nuovo Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Il Sistema è istituito e gestito dalla Commissione, ed è alla base dell'introduzione del meccanismo del *rating*, in forza del quale viene determinata "*una classificazione degli operatori fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri di rating*". La creazione di un Sistema unificato di raccolta e di trattamento delle informazioni, alimentato anche con informazioni provenienti da Paesi esterni all'Unione Europea, la previsione di un *rating* in forza del quale tutti gli operatori, europei ed extraeuropei, sono classificati su base unificata e sistematica, con-

ferma la dimensione *transnazionale* di tale regolazione, con strumenti che pongono la conoscenza, e con questa la reputazione, su un piano non perimetrato *ex ante* ma omogeneo all'attuale dimensione dei mercati.

Va detto che, pur con queste significative novità, le misure introdotte nel corso degli anni ed operanti in una dimensione transnazionale erano tutte misure relative ai prodotti, alle loro caratteristiche, ai relativi controlli, finalizzate essenzialmente alla tutela della salute, alla *food safety*, laddove le misure relative ai contenuti della disciplina contrattuale avevano invece sin qui mantenuto un'operatività limitata allo spazio giuridico europeo.

In questo scenario la Direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare ha da ultimo introdotto ulteriori radicali innovazioni, proiettando il proprio perimetro applicativo ben oltre le frontiere dell'Unione Europea, a tutte le vendite in cui anche il solo fornitore od il solo acquirente sono stabiliti nell'Unione, ricercando risposte originali alle sfide della globalizzazione, pur rinviando all'attuazione nazionale l'individuazione delle concrete procedure applicative di tale ultrattività. Non è la prima volta che la legislazione europea investe temi collegati alla dimensione globale dei mercati agro-alimentari, ma l'approccio prevalente era stato quello della cooperazione attraverso accordi internazionali, come confermato ancora di recente con il regolamento sull'adesione all'Atto di Ginevra per la protezione di DOP e IGP.

La direttiva invece, all'art. 3.4., espressamente prevede: "Gli Stati membri provvedono affinché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 costituiscano disposizioni imperative prioritarie, applicabili a tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione di tali divieti, qualunque sia la legge altrimenti applicabile, al contratto di fornitura tra le parti", con disposizione espressamente ribadita in Italia dal decreto legislativo di attuazione.

Alle peculiarità dell'oggetto e degli interessi tutelati dal diritto alimentare, si accompagna dunque la peculiarità di una disciplina, che in misura crescente va superando i paradigmi ed i confini tradizionali posti al legislatore, collocandosi all'interno del processo di costruzione di un ordinamento, che assegna un ruolo ordinante al diritto di fonte europea, fissa regole condivise, applicabili alla vita quotidiana dei produttori e dei consumatori di prodotti alimentari, e costruisce nuovi modelli di governance, che vanno ben al di là dei confini politici tradizionali.

D'altro canto, la *dimensione transfrontaliera* dell'approvvigionamento e del commercio di prodotti alimentari porta in misura crescente alla *condivisione transfrontaliera* di modelli e di regole, con la necessità di ricorrere al metodo comparativo quale strumento per conoscere le effettive declinazioni di questo diritto.

Per riprendere la domanda avanzata nel primo numero di questa *Rivista*, sembra dunque di dover concludere che nell'oggi la *dimensione transnazionale* del diritto alimentare richiede un'attenzione ai profili di effettività della *law in action* per "la necessità di rappresentare gli interessi e i diritti dei cittadini dell'intero pianeta" – come sottolineava l'anticipatrice lezione di Luigi Costato nel primo editoriale del 2007.

Ferdinando Albisinni

L'**editoriale** che apre il fascicolo muove dal primo numero della *Rivista* del 2007, in cui Luigi Costato analizzava le ragioni che avevano indotto ad avviare questo percorso ormai quasi ventennale. Se già allora la dimensione sovranazionale era immanente al diritto alimentare, le tappe successive di cui dà

conto l'editoriale hanno dato maggior forza alla logica che ne sta alla base. Ancora una volta emerge con evidenza il ruolo del diritto alimentare come laboratorio di innovazione, sede privilegiata per sperimentare istituti originali. La dimensione transfrontaliera ha trovato negli ultimi anni espressione palese nelle norme europee, tra cui quelle contenute nel "Pacchetto igiene" del 2004 e nei regolamenti sul biologico dal 2007 al 2018, e da ultimo nel Reg. (UE) 2017/625 sui controlli e nella direttiva (UE) 2019/633 sulle PCS nelle filiere agro-alimentari che assegna un ruolo cruciale al diritto europeo, dal quale promanano regole e modelli di governance che superano i confini dell'Unione.

Il fascicolo contiene, nella prima parte, alcune delle relazioni presentate nell'ambito del **Convegno annuale dell'AIDA**, dal titolo "*Food sovereignty e Innovazione sostenibile, tra scienza e diritto: empatie e dissonanze*", organizzato congiuntamente all'Università "Federico II" di Napoli, e svoltosi a Portici nella sede del Dipartimento di Agraria, nei giorni 1 e 2 dicembre 2022; convegno che ha inteso avviare una riflessione condivisa sui temi propri dell'area della "*Food Sovereignty*", nelle sue diverse declinazioni, in coerenza con le radicali tensioni e le profonde innovazioni che stanno investendo quest'area di esperienza. Altre relazioni, presentate al convegno, verranno pubblicate nei prossimi fascicoli.

Lorenza Paoloni analizza i contenuti della "sovrani ta alimentare", muovendo dalle origini del percorso iniziato negli anni Novanta da Via Campesina, sottolineando come nel quadro giuridico attuale il concetto si sia evoluto, anche e soprattutto a seguito delle modifiche nel frattempo intervenute a livello sociale. L'attenzione viene indirizzata sul ruolo svolto dalle comunit  locali, cui   affidato il compito di promuovere modelli agricoli differenziati ed alternativi rispetto a quelli usualmente praticati, che possono fornire un apporto decisivo alla realizzazione della sovranit  alimentare anche in Italia. L'agricoltura contemporanea – precisa l'A. – non pu  restare indifferente e immobile, ma va parametrata a paradigmi produttivi nuovi e diversi rispetto al passato, tenendo conto della necessit  di garantire l'accesso a risorse che siano il frutto delle scelte dei protagonisti del mercato agricolo (e quindi sia degli agricoltori, sia dei consumatori), pur nel rispetto degli ecosistemi che li ospitano e delle molteplici modalit  di accesso al cibo diffuse nel pianeta. Ne emerge un modello di *food sovereignty* fortemente innovativo rispetto a quello tradizionalmente conosciuto.

Marianna Giuffrida conduce un'analisi critica delle scelte operate dalle Istituzioni europee con i regolamenti di riforma della PAC del dicembre 2021; regolamenti le cui dichiarate finalit  comprendono, oltre a rilevanti obiettivi in tema di ambiente e di mutamenti climatici, l'ottenimento di risultati significativi in materia di *food security* a livello non solo europeo ma globale. Nell'analisi, l'A. mette in luce le forti criticit  contenute nella normativa europea.

Nella sezione "**Ricerche**", Leonardo Fabio Pastorino si occupa di un tema quanto mai attuale muovendo da un decreto del Ministro della Sanit  irlandese che impone obblighi di etichettatura delle bevande alcoliche per contrastarne l'abuso, e si concentra sul confronto emerso a livello europeo e internazionale. In una prospettiva di analisi comparativa, l'A. si sofferma sul quadro normativo vigente in Argentina, in particolare sulla disciplina diretta a regolare la pubblicit  e la promozione della vendita di bevande alcoliche e richiama il dibattito sulle avvertenze salutistiche riguardo al consumo dell'alcol sviluppatosi dopo che una Legge della Citt  Autonoma di Buenos Aires, la 5708 del novembre 2016, ha introdotto l'obbligo di fornire alcuni messaggi come condizione per poter pubblicizzare le bevande alcoliche nella pubblica via; pubblicit  che, come regola generale, viene proibita.

Lo scritto di Mario Mauro riguarda la tutela dei vitigni autoctoni ed indaga sugli strumenti che consentono di riconoscere una protezione alle comunit  che, intorno alla coltivazione di tali vitigni, hanno sviluppato specifiche conoscenze e tecniche. In un contesto in cui l'Unione Europea sembra disinteressarsi al problema e l'Italia ha introdotto una disposizione nel TU Vino rimasta per  inattuata (art. 6), diverse invece sono le fonti internazionali che ribadiscono lo stretto legame tra risorsa genetica e conoscenze tradizionali. Dopo aver ricostruito questo contesto ed aver definito l'interesse giuridica-

mente rilevante da proteggere, il lavoro ripercorre i differenti rimedi per poter garantire una tutela effettiva. Tuttavia – come sottolinea l’A. – la mancanza di un solido apparato normativo in argomento lascia molti interrogativi ancora aperti, sollecitando un intervento del legislatore. Sotto tale profilo, il lavoro menziona anche una recente proposta WIPO, approvata lo scorso 13 dicembre 2023.

Nella sezione “**Commenti e note**”, Alberto Germanò riprende il principio del *ne bis in idem*, sottolineandone la rilevanza anche nell’ambito della disciplina alimentare. Sono note, infatti, le molteplici interferenze che possono nascere dal sovrapporsi di disposizioni in materia igienico-sanitaria e di qualità degli alimenti, che sostanzialmente vanno a sanzionare il medesimo comportamento illecito sotto diversi profili. L’A. prende le mosse, per condurre la sua analisi, da una sentenza del giudice di merito che puniva in sede penale un imprenditore in base all’art. 5 lett. b) del Testo Unico n. 283/1962 per avere immesso in commercio sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, quando lo stesso soggetto era già stato precedentemente sanzionato in sede amministrativa.

Maria Carlotta Rizzuto, partendo da una pronuncia del Tar del Lazio, che conferma la scorrettezza della pratica commerciale volta ad enfatizzare l’italianità, senza parimenti indicare, in modo chiaro, la diversa provenienza dell’ingrediente fondamentale, si sofferma sul tema dell’informazione dell’origine di un prodotto nonché dei suoi ingredienti. Essa è essenziale sia per il consumatore, quale garanzia per quest’ultimo di qualità e sicurezza del prodotto medesimo, sia nei rapporti tra imprese, giacché capace di incidere, mediante la comunicazione, sulla concorrenza. Tuttavia, l’A. sottolinea che richiedere ad un imprenditore di indicare l’ingrediente primario, sulla base di normative non ancora vigenti o incompatibili, per difetto di notifica, con il diritto comunitario, violerebbe i principi generali. Si assisterebbe all’elezione di standard professionali ambigui alla stregua di requisiti necessari. Risulta pertanto fondamentale identificare l’origine degli alimenti secondo criteri, quanto più possibile, certi.

Giulia Torre commenta la sentenza della Corte di giustizia del 25 maggio 2023, in causa C-141/22, ultimo tassello di un ampio filone giurisprudenziale che ha interessato la definizione di “alimento nuovo” e, al contempo, prima pronuncia relativa all’interpretazione del Reg. (UE) 2015/2283. La disamina consente di analizzare le categorie di novel food, così come riformulate dal regolamento e tratteggiate dalla giurisprudenza, soffermandosi, in particolare, sulla nozione di «storia di uso sicuro come alimento nell’Unione», con l’obiettivo di ricostruire l’interpretazione offerta della Corte e verificare l’idoneità del dettato normativo a discernere tra alimenti convenzionali e alimenti dai tratti innovativi, evidenziando le incongruità e le persistenti aree di incertezza normativa.

Il fascicolo si chiude con la sezione “**Recensioni**”, ove viene presentato il volume di Neal D. Fortin dal titolo “*Food Regulation. Law, Science, Policy, and Practice*”, per i tipi della Wiley, giunto ormai alla terza edizione e che costituisce una pietra miliare per la ricostruzione del diritto alimentare statunitense e non solo. La recensione si sofferma sull’approccio adottato dal testo, che per un verso guarda alla disciplina giuridica, organizzata secondo la tradizionale partizione, legislazione, amministrazione, e giurisprudenza, per altro volge lo sguardo al complesso di regole, che scaturiscono dall’intersezione di *Law, Science, Policy, and Practice*.